

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 203

a iniziativa del Consigliere Giorgini

presentata in data 30 maggio 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
“TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO”

Art. 1

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) la parola: "temporaneo" è soppressa.

Art. 2

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 9/2006)

1. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

"6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, preventivamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, è consentita l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.